

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 630 del 3 aprile 2009 – Integrazione Delibera n.2064 del 23.12.2008 ai fini di ulteriore aggiornamento, con riferimento agli Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, del Disciplinare relativo al Contratto di Programma Regionale approvato con D.G.R. n. 417 del 7/3/2008 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

PREMESSO

- Che l'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale" ha istituito il Contratto di programma regionale, finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale;
- Che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2007, la relativa disciplina di attuazione è stata adottata rispettivamente con il Regolamento regionale n. 4 del 28 novembre 2007;
- Che il comma 3 del citato articolo 7 della Legge Regionale n. 12/2007 ha autorizzato la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ad emanare appositi disciplinari ed atti che consentano l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato;

PREMESSO altresì

- Che con Deliberazione n. 417 del 7/3/2008 la Giunta Regionale della Campania, acquisito il parere della III Commissione Consiliare permanente, ha approvato la versione definitiva dei Disciplinari relativi agli strumenti di agevolazione de quibus;
- Che con D.D. n. 217/A.G.C. 12 del 17/4/2008 è stato approvato l'Avviso relativo al Contratto di programma regionale e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di accesso allo strumento agevolativo;

CONSIDERATO

- Che il Contratto di programma regionale rispetta le condizioni relative agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, quelle relative agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, quelle relative all'estensione del campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 agli aiuti alla ricerca e sviluppo, regolamentate a livello comunitario dal Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63, del 28/02/2004, quelle relative agli aiuti destinati alla formazione, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, quelle relative agli aiuti destinati all'occupazione, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, quelle relative agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 gennaio 2006 e la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, 2006/C 323/01, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30/12/2006;
- Che i Disciplinari approvati con la citata DGR n. 417/2008 fanno esplicito riferimento ai richiamati Regolamenti comunitari;

CONSIDERATO altresì

- Che, in data 29/08/2008, è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- Che con il citato Regolamento (CE) n. 800/2008 si prende atto che il Regolamento (CE) n. 70/2001, il Regolamento (CE) n. 68/2001 e il Regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008 e che occorre abrogare il Regolamento (CE) n. 1628/2006;
- Che all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 800/2008 è sancita l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1628/2006 ed è stabilito che i riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008;
- che gran parte degli aiuti previsti dai Disciplinari e dai bandi sopra richiamati che utilizzano il Regolamento (CE) n. 70/2001, Regolamento (CE) n. 2204/2002 e il Regolamento (CE) n. 1628/2006 sono stati regolarmente comunicati alla Commissione prima della scadenza degli stessi;

PRESO ATTO

- Che la DGR 2064 del 23/12/2008 ha disposto l'adeguamento dei Disciplinari approvati con D.G.R. n. 417 del 7/3/2008 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Che occorre adeguare ulteriormente la disciplina in essere, preliminarmente alle concessioni per gli aiuti, alla normativa vigente;
- Che gli aiuti previsti nei richiamati atti, con le integrazioni già disposte dalla DGR 2064/2008 ed operate le opportune ulteriori integrazioni di seguito specificate, sono compatibili con il Regolamento (CE) n. 800/2008:
 - Gli aiuti previsti ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione 9 del Capo II – articoli 40, 41 e 42 - del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - In tutti gli altri casi sarà necessario provvedere alla notifica;
- Di dover integrare pertanto il Disciplinare relativo al Contratto di programma regionale con i seguenti riferimenti:
 - *“gli aiuti all'incremento occupazionale di cui all'art. 16, previsti ai sensi del Regolamento n. n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, laddove concernono lavoratori svantaggiati e disabili, sono concessi ai sensi della Sezione 9 del Capo II – articoli 40, 41 e 42 - del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”*;
 - *“gli aiuti all'incremento occupazionale di cui all'art. 16, previsti ai sensi del Regolamento n. n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, laddove concernono lavoratori diversi da quelli svantaggiati e disabili, sono soggetti a notifica”*;

RITENUTO

Di dover in definitiva recepire, anche all'interno dei Disciplinari approvati con la citata DGR n. 417/2008 le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento (CE) n. 800/2008, mediante ulteriori integrazioni rispetto a quelle già disposte con la D.G.R. n. 2064/2008;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- Di integrare la Delibera n.2064 del 23.12.2008, avente per oggetto "Articoli 2 - Contratto di programma regionale - e 5 - Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo - Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale" - Adeguamento dei Disciplinari approvati con D.G.R. n. 417 del 7/3/2008 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e

- 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”, ai fini di ulteriore aggiornamento del Disciplinare relativo al Contratto di Programma Regionale con riferimento agli Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
- Di prendere atto della compatibilità, viste le integrazioni già apportate con la D.G.R. n. 2064/2008 ed operate le ulteriori integrazioni di seguito specificate, dell'aiuto istituito con l'articolo 2 della Legge Regionale n. 12/2007, disciplinato con il Regolamento regionale n. 4/2007 ed attivato con il Disciplinare approvato con DGR n. 417/2008, con il Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - Di recepire anche all'interno del Disciplinare approvato con la citata DGR n. 417/2008 le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - Di integrare le modifiche già apportate al Disciplinare, al fine di renderlo compatibile con la regolamentazione vigente, con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - Gli aiuti previsti ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione 9 del Capo II – articoli 40, 41 e 42 - del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - In tutti gli altri casi sarà necessario provvedere alla notifica;
 - Di integrare pertanto il Disciplinare relativo al Contratto di programma regionale con i seguenti riferimenti:
 - *“gli aiuti all'incremento occupazionale di cui all'art. 16, previsti ai sensi del Regolamento n. n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, laddove concernono lavoratori svantaggiati e disabili, sono concessi ai sensi della Sezione 9 del Capo II – articoli 40, 41 e 42 - del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”*;
 - *“gli aiuti all'incremento occupazionale di cui all'art. 16, previsti ai sensi del Regolamento n. n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, laddove concernono lavoratori diversi da quelli svantaggiati e disabili, sono soggetti a notifica”*;
 - Di dare mandato ai Settori competenti di adeguare i bandi in corso alle integrazioni stabilite e di espletare gli adempimenti conseguenti;
 - Di inviare la presente deliberazione:
 - o All'A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” per l'esecuzione;
 - o All'AGC 9 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale”;
 - o All'A.G.C. 17 “Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)”;
 - o All'A.G.C. 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”;
 - o All'AGC 6 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”;
 - o Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell'A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino